

## LXXXVII.

## TORNATA DEL 9 GIUGNO 1910

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni (pag. 2449) — Elenco di omaggi (pag. 2450) — Ringraziamenti (pag. 2451) — Congedi (pag. 2451) — Presentazione di disegni di legge (pagine 2451-52, 2464) e di relazioni (pag. 2451-52, 2464) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 2451) — Annunzio di una interpellanza del senatore Mortara (pag. 2452) — Il senatore Tamassia svolge la sua interpellanza al ministro guardasigilli, sul modo con cui funziona in Italia l'istituto dei periti medici (pag. 2453) — Interloquiscono i senatori Pierantoni (pag. 2464) e Foa (pag. 2466) — Risponde il ministro guardasigilli (pag. 2467); e dopo repliche del senatore Tamassia (pag. 2470), a cui risponde ancora il guardasigilli (pag. 2471) l'interpellanza è dichiarata esaurita (pag. 2472) — Chiusura (pag. 2462) e risultato di votazione (pag. 2472).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della marina, del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, e delle poste e telegrafi.

ARRIVABENE, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Sunto di petizioni.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza del Senato.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

N. 42. Il Consiglio comunale di Siena esprime voti affinché il Senato voglia soprassedere all'approvazione del progetto di legge sulle scuole universitarie di Aquila, Bari, Catanzaro e sulla scuola di Notariato fiorentina.

N. 43. Il Consiglio accademico dell'Università di Pisa, petizione identica alla precedente.

N. 44. L'Amministrazione provinciale di Siena. Petizione identica alla precedente.

N. 45. Il Comitato provinciale di Torino « Pro Pensionati dello Stato » fa istanza al Senato perchè sia provveduto ad un equo miglioramento delle condizioni economiche dei pensionati dello Stato.

N. 46. Il presidente del Comitato esecutivo per la ferrovia Belluno-Cadore, fa voti al Senato affinchè sia tolto di mezzo ogni indugio per la immediata esecuzione della legge 12 luglio 1908.

N. 47. Il sindaco di Firenze e il Consiglio comunale di quella città, fanno voti per la integrale approvazione del disegno di legge sul riordinamento delle scuole universitarie di Aquila, Bari, Catanzaro e sulla scuola di Notariato fiorentina.

N. 48. Il preside dell'Istituto di Scienze sociali, Cesare Alfieri, in Firenze. Petizione identica alla precedente.

N. 49. Il presidente e la Deputazione provinciale di Siena, esprimono voti affinché il Senato non approvi il citato disegno di legge sul riordinamento delle scuole universitarie.

N. 50. Il signor Luigi Stefanoni prega il Senato che prima di approvare il disegno di legge sulla radiotelegrafia e radiotelegrafia, voglia procedere ad una inchiesta per verificare il funzionamento del servizio radiotelegrafico.

N. 51. Il Comizio agrario di Roma, trasmette al Senato, in forma di petizione, il risultato degli studi ed alcune proposte di una Commissione di tecnici, riguardanti il disegno di legge « Provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano.

#### Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il ministro della marina: *Sulle condizioni della marina mercantile italiana al 31 dicembre 1908*. Relazione della Direzione generale della Marina mercantile.

Il rettore dell'Università di Pisa: *Annali delle Università toscane*, tomo XXIX - *Annuario* di quella R. Università per l'anno accademico 1909-910.

Il presidente della Deputazione provinciale di Salerno: *Atti* di quel Consiglio provinciale, Sessioni 1908.

L'avvocato Luigi Celli: *Un decreto di Garibaldi per la campagna del 1860*.

Il senatore Alberto Dallolio: *La spedizione dei Mille nelle memorie bolognesi*.

Il Consiglio di amministrazione della Compagnia Reale delle ferrovie sarde: *Relazione e bilancio per l'anno 1909*.

Il presidente della Deputazione provinciale di Pavia: *Atti* di quel Consiglio provinciale dell'anno 1909.

Il prefetto di Palermo: *Rendiconti dell'opera del Comitato di soccorso, sorto in Palermo per i danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908*.

Il Consiglio d'amministrazione della Banca d'Italia: *Relazione* del direttore generale alla adunanza degli azionisti del 31 marzo 1910.

Il presidente della Commissione d'inchiesta per l'esercito: *Settima Relazione* concernente i temi: *Questioni relative all'applicazione della ferma biennale - Carabinieri Reali - Compagnie costiere - Caserme e fabbricati militari - Alloggi militari - Il fondo disponibile*.

Il ragioniere Giovanni Comini: *La Granata a mano nella storia*.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio: *Carta idrografica d'Italia*, vol. VI bis - *Irrigazione della provincia di Bergamo*.

Il sindaco di Firenze: *Atti* del Consiglio comunale di Firenze, anno 1909, vol. II.

Il presidente del Consiglio provinciale di Avellino: *Atti* del Consiglio provinciale di Principato Ultra, Sessione del 1907.

Il prof. Luigi Cantarelli: *La persecuzione di Taziano contro gli Ortodossi di Alessandria*.

Il comm. avv. Salvatore Licata: *Angelo Maiorana*, discorso commemorativo.

Il prof. Luigi Devoto: *La prima clinica del lavoro (malattie professionali) e la sua inaugurazione*.

L'Associazione Cesare Beccaria in Milano: *Studi penitenziari*, anno 1908.

Il sig. Giovanni Montersino: *Sul regime dei trasporti in relazione al commercio vinicolo*.

Il senatore Cadolini: 1° *Diario del sottotenente ingegnere Giovanni Cadolini del 2° reggimento Cacciatori delle Alpi* - 2° *Svolgimento del principio unitario in Italia* - 3° *Le strade ordinarie* - 4° *Garibaldi nel 1860*.

La Compagnia di assicurazioni di Milano: *Rendiconto delle operazioni dell'esercizio 1909 delle due sezioni « Incendi » e « Vita »*.

Monsignor Patrizi Accurs: *Vita del beato Antonio Vici da Stroncone*.

Il senatore Giuseppe Veronese: *Parole pronunciate nella solenne seduta della Società italiana per il progresso delle scienze nella sala del Pregadi di Venezia*.

Il signor Vincenzo Fago: *L'Università egiziana di Cairo*.

La signora Faustina Leardi Bellungeri: *Scritti postumi di Carlo Leardi*.

I rettori delle R. Università di Parma, Sassari e Siena: *Annuari accademici* di quelle R. Università per l'anno 1909-910.

La Direzione dell'Associazione italiana di beneficenza in Trieste: *Bilancio* di quell'Associazione per l'anno 1909-910.

Il tenente colonnello Andrea Massa: *Gli Italiani all'estero.*

#### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia Valotti ringrazia il Senato delle onoranze rese al defunto senatore.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo:

i senatori Tommasini di 10 giorni, Reynaudi di 20 giorni per motivi di famiglia, Barbieri di un mese per ragioni di salute.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intenderanno accordati.

#### Presentazione di una relazione.

RIDOLFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Né ha facoltà.

RIDOLFI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Assegnazione straordinaria di lire 100,000 per il concorso dello Stato nelle spese delle Esposizioni di floricoltura e del ritratto nel 1911 in Firenze».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Ridolfi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

I. votazione per la nomina di due componenti della Commissione di finanze.

II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Convenzione tra l'Italia e l'Ungheria sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro;

Convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per l'assistenza e il rimpatrio degli indigenti;

Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910;

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910;

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 32,695,50 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 8: «Compensi per lavori straordinari ed a cottimo - Compensi proporzionali al numero delle operazioni» (Spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di procedere all'appello nominale per queste votazioni.

FABRIZI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Presentazione di disegni di legge.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento, uno relativo ai «Provvedimenti per l'industria solfifera siciliana», e l'altro per «Proroga dei termini stabiliti nella legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna».

PRESIDENTE. Do atto al ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi due disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

#### Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che funzioneranno da scrutatori per la votazione per la nomina di due componenti della Commissione di finanze.

Risultano estratti a sorte i nomi dei signori senatori Gualterio, Inghilleri, Mortara, Grassi e Tarditi.

#### Presentazione di relazioni.

DE CESARE RAFFAELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE RAFFAELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 28 novembre 1907, n. 802, riguardante le mo-

dificazioni ed aggiunte alle tariffe e condizioni dei trasporti in ferrovia dei materiali in ferro ed acciaio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Cesare Raffaele della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui servizi dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro degli affari esteri della presentazione di questa relazione.

#### Presentazione di disegni di legge.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Avellino e di Potenza.

Sugli Ordini dei sanitari.

Prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza il disegno di legge relativo ai provvedimenti per i danneggiati dal terremoto nelle provincie di Avellino e di Potenza e di inviare il disegno di legge sugli Ordini dei sanitari allo stesso Ufficio centrale che già ebbe altra volta ad esaminarlo.

PRESIDENTE. Do atto all'on. Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno stampati e trasmessi agli Uffici per il necessario esame.

Come il Senato ha udito, l'on. Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, chiede che il disegno di legge relativo ai provvedimenti per i danneggiati dal terremoto nelle provincie di Avellino e Potenza sia dichiarato d'urgenza e che l'altro disegno di legge sugli Ordini dei sanitari sia rimandato allo stesso Ufficio centrale che ebbe già ad esaminarlo. Se non vi sono osservazioni in contrario le sue domande si intendono accolte.

#### Annuncio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che l'onorevole senatore Mortara ha rimesso alla Presidenza la seguente domanda di interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. ministro di grazia e giustizia e dei culti intorno ai criteri ed agli scopi dell'applicazione finora data dal Governo alle disposizioni della legge 14 luglio 1908, concernente il collocamento a disposizione dei procuratori generali delle Corti d'appello ».

Domando all'on. ministro di grazia e giustizia se e quando intenda rispondere a questa interpellanza del senatore Mortara.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi dichiaro a completa disposizione del Senato e del senatore Mortara.

PRESIDENTE. Siccome l'on. ministro di grazia e giustizia si è dichiarato a completa disposizione del Senato e del senatore Mortara, domando all'on. senatore Mortara per qual giorno desidera che sia fissato lo svolgimento della sua interpellanza. Mi permetto peraltro di avvertirlo che attualmente siamo vincolati dall'ordine del giorno, il quale contiene la discussione di provvedimenti urgenti ed importanti.

MORTARA. Mi dichiaro completamente agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni in contrario, lo svolgimento della interpellanza del senatore Mortara sarà fissato per altra seduta.

#### Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione di finanze, le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione di lire 270,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910;

Approvazioni di eccedenze d'impegni per la somma di lire 167,858.55, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-1909 concernenti spese facoltative;

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1910

Approvazione di maggiori assegnazioni in lire 66,157.99 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1908-909 ;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1909-910 ;

Maggiori assegnazioni per lire 5,524,681.70 ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1909-910 ;

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l' esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 ;

Approvazione di eccedenze d' impegni per la somma di lire 126,271.32 verificatesi sulle assegnazioni di competenza dei capitoli nn. 35 e 47 (Spese facoltative) dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l' esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. Do atto all' onorevole senatore Finali della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

**Svolgimento dell' interpellanza del senatore Tamassia al ministro guardasigilli sul modo con cui funziona in Italia l' istituto dei periti medici.**

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Tamassia al ministro guardasigilli sul modo con cui funziona in Italia l' istituto dei periti medici ».

Il senatore Tamassia ha facoltà di parlare per svolgere la sua interpellanza.

TAMASSIA. Egregi colleghi. La pubblica coscienza è commossa, e non da ieri, dal modo con cui funziona in Italia l' istituto dei periti; e dinanzi ai fatti poco gloriosi del processo dei Russi svoltosi a Venezia, si è riaccesa tale diffidenza e rinnovato l' allarme. Ed in quest' Aula non è spenta l' eco di alte discussioni sollevate su quest' argomento dai colleghi Todaro, Lucchini, Pierantoni ed altri; e nell' altro ramo del Parlamento, l' onor. Santini ripetutamente richiamò su ciò l' attenzione dei Guardasigilli.

Purtroppo queste interpellanze ottennero solo delle promesse; e fatalmente gl' inconvenienti testè lamentati rimasero quali erano; ed io temo

che tali anche rimarranno, anche dopo questa mia. Sarà sempre una protesta; l' espressione d' un alto dovere, che lo stesso mio ufficio, l' amore alla giustizia, ai miei studi m' impongono. Scemano però un po' questo presentimento pessimista la cortesia dell' on. Guardasigilli, lo stato di maturanza, cui parmi giunta ormai la questione, la giusta irritabilità della pubblica opinione che reclama, imperiosamente reclama, che si provvegga a troncare le scene comiche o tristi, che i pubblici dibattimenti vanno offrendo, quando la medicina scende a portare i suoi consigli. Intanto non si risparmiano i sarcasmi, le invettive contro i medici dei tribunali; si deridono queste controversie curiali, questa trasformazione di medici in parolai senza dottrina e Molière e Francesco Petrarca, nel loro odio contro i medici, sono saccheggiate allegramente e forniscono la materia più ghiotta a questa infausta dipintura. E solo i medici hanno questo privilegio della satira, della tempesta ironica del pubblico! Se il pubblico partecipe ai dibattimenti, nei quali è chiamata giudice la matematica, l' ingegneria, la stessa computisteria, materie certo positive e più pratiche della medicina, vedrebbe che anche su questo campo, in apparenza senza nubi, si rinnovano le battaglie e non meno comiche, non meno goffe e non meno offensive alla giustizia. Ciò perchè questi processi sono più rari, mentre nei dibattimenti, alimentati dalla criminalità, purtroppo terribilmente operosa, le quistioni mediche sono le prevalenti. Mi basti il ricordare un triste primato d' Italia: i duemila omicidi all' anno, le ottantasette mila lesioni violente, i settemila attentati al buon costume, senza accennarvi agli altri spiccioli di questa orrida fioritura italiana. È dunque una ragione di pura frequenza, non già di specialità funzionale della medicina, quella che attira gli sguardi e le indignazioni clamorose del pubblico, le critiche e le solenni reprimende della stampa. E così davanti a queste scene, che, confesso, sono in disdoro della scienza e sgretolano il concetto e la funzione sociale della giustizia, una folla di innovatori, di riformatori allestisce e proclama provvedimenti radicali, pronti a riparare ai danni; ricette di improvvisatori, di ingenui, ottimisti, che non hanno messo mai piede in tribunale, che non conoscono le fasi di una

istruttoria penale, che ignorano la difficoltà somma dei problemi, che la medicina è chiamata a risolvere nei tribunali; specifici di gente onesta, indubbiamente, aventi però in sé germi di malanni più gravi e più profondi di quelli che essi vorrebbero reprimere. Mettiamo fra questi il voto collettivo di una giuria peritale, il giudizio peritale collegiale, le decisioni delle Facoltà mediche e mille altri congegni; tutti platonicamente intuiti, mai considerati nella loro vera efficienza pratica. Ed è invece nella funzionalità pratica, nella tutela del diritto fondata su tutte le garanzie della indagine scientifica non solo astratta o di puro laboratorio, ma desunte dalle contingenze reali, spesso complesse, tra loro terribilmente intrecciate, che dobbiamo studiare i rimedi propri a por riparo agli inconvenienti, che tutti lamentiamo. Inconvenienti, ripetiamo, che non hanno quella terribile gravezza, quel tragico terrore che qualche estensore d'articolo sensazionale va sognando alla ricerca di lettori.

E poichè siamo in un'aula parlamentare, da cui devono partire non solo consigli, ma le riforme pratiche delle leggi; e poichè qui nè l'esagerazione trepida della gente volgare, nè la diffidenza verso l'ufficio della scienza, per fortuna, non governano, guardiamo da gente pratica in qual modo si possano organizzare riforme, che non risentano di questo fremito febbrile di irritabilità e rispettino i diritti, non solo dell'organismo sociale, ma ancora quelli, non meno sacri, non meno intangibili, dell'individuo.

E cominciamo da un grave errore, da una premessa assurda, che pur troppo grava su tutti coloro, anche colti, che scrivono, predicando riforme spiccie su questi argomenti; e che crea appunto un malinteso, da cui germinano deduzioni altrettanto fallaci e contrarie allo stato reale delle cose e delle nostre leggi presenti. Noi vediamo cioè schernire i periti *dell'accusa* e quelli *della difesa*. Vediamo dipinti, presi di mira due avversari ben distinti, ben organizzati l'uno di fronte all'altro con un vero mandato reciproco imperativo; l'uno di tutelare nell'orbita della scienza il diritto sociale, l'altro il diritto individuale: e quindi si corre al concetto di due veri avvocati, che sostengono due tesi come loro compito professionale, secondo

il modo in cui essi, o meglio i loro clienti, desiderano o comandano.

Ed invece dobbiamo riconoscere che, se vi ha mandato imperativo, designazione distinta di tesi da sostenere, si ha solo, secondo la legge nostra, nel perito *della difesa*. Il quale però giura di attenersi alla verità ed ha limite segnato, non solo dal desiderio e dall'interesse del suo mandante, ma dall'alto dovere morale di sostenere una data tesi scientifica, solo quando questa abbia l'appoggio sicuro nei fatti e nella più corretta interpretazione ed applicazione delle dottrine e dei rilievi storici raccolti nella istruttoria ed emersi nel pubblico dibattimento. Perciò egli è libero, ma nei limiti che la legge con il giuramento, la scienza coi suoi responsi, la morale gli impongono. A differenza del perito, così impropriamente detto *dell'accusa*, che chiamato dal magistrato, non ha altro intento che studiare bene e fedelmente il fatto medico, che gli si presenta e di risolverne i quesiti relativi secondo questa linea assolutamente libera, impersonale; e se egli diviene strumento, sostegno dell'accusa, lo fa, non per impegno, per pressione, o per insinuazione della difesa; ma puramente perchè tale vuol essere lui, perchè alla tesi a carattere fiscale lo trae la convinzione, che egli, dall'esame dei fatti, si è formata. Tanto è vero, lo si ricordi, egli il perito chiamato dall'autorità, appunto obbedendo al giuramento ed alla sincera interpretazione dei fatti da lui osservati, non rare volte conclude ad una tesi avente carattere defensionale. Ogni perito onesto deve riserbarsi questa sua libertà d'azione, non subire quindi nessuna pressione; e debbo dirlo a lode della magistratura italiana, che mai pressione sotto forma di desiderio, di indirizzo risolutivo ai periti medici viene esercitata.

Perciò dobbiamo riconoscere che il cammino, la serietà di una perizia comincia non dal modo, ma dalla persona, dall'attitudine tecnica di essa (lasciamo da parte la morale, che è indiscussa e supposta in tutti); e dobbiamo ancora riconoscere che, data la scelta dei periti come avviene in Italia, data pur troppo la insufficiente competenza dei molti chiamati consiglieri della giustizia, il perito della difesa diventa talora una necessità, poichè non si può negare alla difesa di reagire, di opporsi a decisioni peritali, che risentono appunto di questa incompetenza e che

sono in contraddizione con la scienza e col diritto. E ancora, nello stato attuale dell'organizzazione delle perizie, è doloroso constatare che l'intromissione di un perito di difesa è non solo un diritto della parte soccombente, ma una giusta reazione, una legittima rivendicazione; tanto che in non pochi casi il vero perito della giustizia e della scienza è quel perito della difesa. Questi infatti dimostrando le ingenuità, gli errori, le omissioni della perizia dell'istruttoria, d'indole ingiustamente fiscale, porge alla magistratura mezzo di giudicare secondo elementi obbiettivi attinti da una savia ed illuminata esperienza. Io potrei, onorevoli colleghi, citarvi un gran numero di casi, in cui, io quale perito introdotto dalla difesa, mi sono consolato d'aver distrutto un edificio fondato sull'errore, sulla felice ignoranza, sulla assoluta inesperienza tecnica di qualche perito, alla sua volta assunto dalla magistratura, perchè ottimo medico pratico, perfetto galantuomo e fornito di quel « senso comune » tanto caro ai magistrati ed a coloro, che hanno in odio i caratteri di stampa.

Non ve li faccio passare dinanzi questi casi tragici e pietosi, in cui, debbo proprio dirlo, l'ignoranza più arrogante era la fida e petulante alleata del Pubblico Ministero; ignoranza, che davvero ricordava quella *vergogna della scienza* e quell'*affronto alla stessa giustizia*, che Orfila rinfacciava a certi medici mestieranti di Francia. Ah! egregi signori, se coloro, che irridono sì cinicamente all'ufficio dei periti della difesa, fossero stati presenti ai saggi di sapienza offerti da costoro; se avessero partecipato agli strazi ed ai dolori di quelli, che languivano sotto i raggi del buon senso, del colpo d'occhio pratico, si sarebbero ravveduti ed avrebbero riconosciuto l'alto ufficio sociale di questo provvido intervento. Vi basti, ad esempio, sapere che, non è molto, qualche perito, onestissimo uomo del resto, giudicava ferite derivanti da arma da punta talune erosioni cadaveriche; altro giudicava stuprata giovane dalla verginità più sicura; altro rintracciava sperma in macchie semplicemente purulenti, altro pretendeva argomentare la respirazione dallo stato di avvizzimento del cordone ombelicale... E non finirei, se volessi immettervi in questi episodi proprio dolorosi, in cui il diritto fu tradito (sia pure senza intenzioni criminose) da questi periti così detti fiscali, da questi frequenti confidenti dell'autorità giudiziaria.

In questi casi chi liberò dall'inganno la giustizia fu dunque il perito di difesa; cioè quegli che spesso è descritto come un ostacolo alla luce, come un avvocato venduto a chi lo paga di più! Scene queste, che non si svolgono, neppure in piccola proporzione in altri paesi, come la Germania e la Prussia, dove la difesa, pur avendo diritto di intervenire nella procedura inquirente, difficilmente si vale di questo diritto, appunto perchè il *primo perito* chiamato dall'autorità giudiziaria offre tutte le garanzie di un giudizio onesto, non solo, ma informato, a scienza obbiettiva, alle indicazioni di una pratica protratta e severa nelle indagini medicolegali. Così si ha la certezza che anche gli elementi scientifici a carattere defensionale saranno equamente messi in luce dal perito della istruttoria, come lo saranno anche quelli a carattere fiscale da quel perito, che, dopo una preparazione scientifica e tecnica opportuna, è in grado di dar un giudizio di tale solidità, contro cui nessun cavillo curiale, nessuna obiezione scientifica può seriamente muoversi, sotto pena d'azione non solo temeraria, ma assolutamente irrisoria. Io ho procurato di mantenere nell'ufficio mio di perito questa obbiettività storica, questo lucido apprezzamento e rilievo dei fatti, per quanto chiamato dall'autorità e da quella, che aveva per istituto la difesa sociale; e, posso dirlo con orgoglio, ebbi sempre la compiacenza di non vedermi di fronte un altro perito chiamato dalla difesa, che sorgesse a demolire od infirmare l'opera mia.

D'altra parte chi non vede che, adottando quelle forme complesse, teoricamente accarezzate come ordigni infallibili, come rimedi sovrani ai nostri guai presenti, si ricade in un infallibilismo, in un dogmatismo, che è in contraddizione stridente coi diritti dell'individuo, col carattere della ricerca scientifica, che ci ammonisce del dovere di saper dubitare, di dedurre con trepidazione, di ricordarci che il tribunale, l'aula delle Assise non è il laboratorio, non è il campo sereno della indagine scientifica astratta, ma un arringo dove le medie indeterminate non possono governare, ove la dimostrazione positiva, il massimo rigore di dati devono esser, se non raggiunti, almeno avvicinati, sì che la deduzione ultima peritale, quella parola che fa decidere il magistrato, risenta, nel modo più completo e più potente, di certezza e di giusta comprensione dei

fatti esaminati. E chi non ha il dovere di esitare, di tremare nel porgere materiali, numeri, fatti, che si trasformeranno in altrettanti dolori, strazi, ed offese alla stessa integrità sociale? Chi può dire, con piena tranquillità, che assolutamente nel campo medico abbiasi il diritto di sentenziare come oracoli sicuri, come voce di scienza rigidamente severa, come matematici guidati dall'aridità inorganica del numero? Io non invidio questi infallibili e vi assicuro che ogni volta debbo pronunziare un giudizio, che si trasformerà in gravi sentenze di magistrato, sento rimpicciolire in me stesso la fede nella scienza e mi coglie non poche volte un intenso senso di sgomento, e guardo un po' all'innanzi sulla fortuna di molte dottrine, che noi credevamo le vere, le trionfatrici, le pietre miliari (perdonatemi questa parola ormai logora) nel cammino della scienza. L'altro ieri in quest'Aula il nostro collega e mio amico Foà ricordava con nobili e giuste parole le benemerenze scientifiche ed umanitarie di Rodolfo Koch e dimostrava la grande luce, che la scoperta del suo bacillo aveva proiettato sul triste processo della tubercolosi; e associava al giorno fausto di questa scoperta gli altri segnanti le altre di Jenner e di Pasteur, di cui a buon diritto potevasi consolare l'umanità!

Ebbene! qualche clinico illustre mette in dubbio l'utilità pratica e preventiva della scoperta di Koch; come in Francia si dubita dell'efficacia della cura di Pasteur, e sapete che in Inghilterra, sia pur assurda, si è iniziata una campagna violenta contro la vaccinazione. Ed i condottieri di queste battaglie, che vorrebbero demolire questi trionfi della scienza, queste intuizioni geniali, non sono ciarlatani, nè mestieranti a caccia di celebrità; ma uomini illustri, sperimentatori, che attaccano con fatti e con sufficiente autorità queste conquiste. E possiamo noi far distinzione oggi assoluta tra veleno organico e veleno cadaverico? e non ricordiamo l'entusiasmo, che circondò la teoria cellulare di Virchow, temperato, forse spento, dalla dottrina dei microrganismi, li vicini a dare il passo a dottrine ancora più profonde? E che possiamo dir noi di sicuro, ad esempio, sulla genesi delle malattie interne da traumi, sull'essenza intima dell'azione dei veleni, sulle condizioni veramente statiche della vita cerebrale? E dato questo onesto riserbo che l'uomo

di scienza deve imporsi, vorrete che i giudizi medici davanti ai tribunali, che vertono su questioni, mediche sempre, ma intricatissime, abbiano la solennità intangibile, la infallibilità matematica? La giustizia in genere, da qualunque parte si agiti la questione, ha il diritto che anche i penetranti più remoti del fatto sieno interrogati, che la dubbio non si trasformi in certezza in danno d'una delle parti contendenti e che quindi eventualmente la difesa, sia pur quella dell'ultimo cittadino, debba valersi di ogni argomento scientifico, che può sorgere in suo favore. La storia delle scoperte del Selmi è abbastanza istruttiva, perchè non debba esser ricordata ai facili pontefici dei tribunali, a coloro che parlano in nome della scienza ed ignorano spesso le pagine più comuni dei libri che citano. Auzi, permettetemi, sono questi i più arroganti ed i più fieramente infallibili, appunto perchè sono all'oscuro del cammino della ricerca scientifica, di quell'intricato lavoro di sperimento, di ricerche, di cui si intesse il lavoro sperimentale moderno. A costoro basta sciorinare una pappolata più o meno poderosa, oppure esser strumento cieco di chi comanda e di chi... paga. Questo è il loro ufficio di perito; ma non è quello di un perito ideale, di quel perito *probatae artis et fidei*, cui l'autorità dovrebbe sentirsi, a tutela del diritto, fraternamente alleata. Dunque quel voto *peritale collettivo*, quella giuria scientifica *impersonale*, idealmente considerati come la voce, la emanazione della scienza non rispondono nè all'impero del diritto, nè alla purità ed al carattere, sempre trepido, della scienza astratta ed anche della pratica comune. E quando l'onorevole Orlando propose nel suo progetto di Codice di procedura penale questa specie di imposizione di un dogma scientifico collettivo, senza che la difesa avesse diritto d'intervenire, senza l'effetto delle risultanze del dibattimento, che riassume, rinnova e spesso corregge (e non sempre contro verità) le vicende e i fattori essenziali della istruttoria, io mi opposi in una mia Memoria, a questa innovazione. Essa, a mio avviso disconosceva questo diritto, chiudendo gli occhi all'esempio, che ci forniscono nazioni straniere, quali la Germania e l'Austria e in parte anche la Francia, riconducendoci a condizioni non consone all'indole critica moderna, alle tendenze di trasformare l'istruttoria da segreta in pubblica,



alle ingiunzioni di riserbo imposto dalla scienza e tanto meno conforme alle grandi tradizioni della nostra filosofia penale. E fra gli altri argomenti, oltre questo, accennavo all'immensa difficoltà di giudicare da parte dei magistrati, qualora questo collegio peritale fosse in dissidio nelle conclusioni, ricordando che nel campo scientifico non è, come nel campo parlamentare, sempre la maggioranza che ha ragione e che deve imperare (*Bene*).

È necessario quindi che discussione abbia luogo; o per lo meno, alla discussione su fatti medici per se stessi non poche volte misteriosi, non si tronchino né le audacie, né i diritti.

La giustizia, e quindi la magistratura che ne è l'interprete, non avranno che a guadagnare da tale dibattito, facendo armonizzare gli elementi scientifici seri, che ne emergeranno, con gli elementi di fatto estranei alla medicina, che pur essi debbono esercitare la loro pressione nella decisione finale.

Ma saranno salvi questi diritti quando si metteranno eventualmente di fronte elementi veramente competenti, elementi che apportino luce, non l'eco della loro insufficienza preparazione all'ufficio di perito.

E perciò, onorevole ministro, dobbiamo riconoscere che la prima fonte dei guai, che tutti lamentiamo, la vera prima radice del male sta nella scelta del *perito*, di quel perito, che farà la indagine prima, redigerà la storia dei fatti da lui osservati e raccolti, e giungerà quindi alle sue conclusioni definitive.

Lo ripeto: nella scelta del primo perito sta la salute o la rovina di una perizia giudiziaria; e poiché, pur troppo, nella gran maggioranza dei casi, il primo perito è insufficientemente preparato, incompetente a risolvere, secondo scienza, i quesiti che gli si propongono dai magistrati, ne deriva che la perizia prima, il fondamento storico d'ogni indagine immediata e successiva, sarà altrettanto vacillante ed infido e darà così materia, tanto alle interpretazioni più grottesche e più stiracchiate dei periti che fanno il mestiere di azzeccar cavilli, quanto ai dubbi ed a quei giudizi sconsolati riassunti nella formula « non liquet » di un perito onesto introdotto dalla difesa o chiamato più tardi, come consulente, dalla autorità giudiziaria. Ed in

questa gazzarra buffa di sofismi, di allegazioni prosuntuose, di citazioni d'autori, dei primi; in questo riserbo tacito assunto dai secondi, chi ne soffre di più è la giustizia; chi sentesi proprio disonorata è la scienza; e così si vanno a rovistare le invettive di Petrarca e di Molière e si invoca magari, come un tempo Catone, che si dia bando a questi impostori di medici. (*Si ride*).

E permettetemi di pregarvi a seguirmi in questa triste diagnosi del male.

Prima fonte di esso è dunque la *incompetenza* frequentissima del perito chiamato dall'autorità.

Nulla di più facile, egregi colleghi, esser chiamato in Italia perito medico dall'autorità giudiziaria.

Strano contrasto! Per essere scelto a decidere di questioni delicate, gravissime, spesso misteriose quali sono quelle della medicina legale pratica, basta da noi la sola laurea; mentre per uffici ben più umili e più semplici si richieggono esami, documenti pesanti, che attestino l'attitudine a sostenerli. Il diritto, l'onore individuale, la stessa integrità sociale agli occhi dei nostri legislatori sono fisme futili, cui basta un'ombra, una lustra di scienza; no; anzi basta il solo diploma di medico. La scelta quindi da parte del magistrato è affare dei più spicci: dà un'occhiata all'elenco dei medici iscritti e qui ci trova il suo perito, l'uomo *probatae artis*! E tale sistema della designazione generica è quasi sempre seguito e porta, come vedete, dei bei frutti! Nessun pensiero che la persona richiesta all'ufficio di perito abbia, non solo a sua guida l'onestà, ma la competenza di ciò che dovrà giudicare; nessun presentimento che vi sia un corpo di dottrina medica, saldamente costituito, che dicesi medicina legale, che ha intento, metodo, materiale suo proprio, atto a risolvere i problemi proposti dalla magistratura; e tanto meno pensiero che vi siano cultori onesti di questa scienza degni della sua fiducia.

Tanto è vero che nella capitale del Regno un ottimo procuratore del Re aveva proposto un servizio di *rotazione* dei vari medici nell'ufficio di perito; e forse si sarà veduto, un pratico ostetrico giudicare d'un alienato, un medico una lesione chirurgica, un empirico fortunato risolvere questioni d'avvelenamento; come si vide in altra città del Regno, per mi-

steriosa volontà del destino, ricercato a 900 chilometri di distanza (tanto all'incirca da Venezia a Napoli) un perito, che poteva essere con eguale efficacia e con non minore onestà sostituito da qualcun altro vicino. Sono davvero i segreti dell'istruttoria, che conducono la giustizia a fornire il terreno fertilizzante a questi germi, che diverranno più tardi perizie senza costruito, consulti medico-legali, controperizie defensionali, graziose dissertazioni di medici avventurieri e benedizioni alla scienza liberatrice da parte di qualche briccone, oppure spina rabbiosa in qualche rappresentante della legge, che vede così grottescamente offeso il diritto di difesa sociale. Ogni giorno di questi periti improvvisati, ignari di ciò che dovranno rispondere, ne abbiano la benigna apparizione; e poichè, come avviene di questa gente faciloni, costoro si proclamano nei loro giudizi infallibili (ed io ne ebbi recentissimamente un caso!), non sono rare le mortificazioni che i cultori onesti e rispettati delle discipline medico-legali risentono come compenso alla integrità del loro carattere ed alla serietà delle loro fatiche. Non è molto, ad esempio, al mio collega, Ottolenghi di Roma, tanto benemerito negli studi medico-legali, che ha fondato un Istituto medico-legale fornito di strumenti, di materiale didattico, di assistente, presentavasi il giudice istruttore accompagnato da un signore incognito, che era il perito scelto dal tribunale per sezionare un cadavere portato nel suo Istituto! L'incognito era davvero tale anche alla medicina legale. Ed il mio buon amico Ottolenghi stette a contemplare filosoficamente lo strazio indegno fatto di quel cadavere, domandandosi a che cosa serviva l'esser professore di medicina legale, l'avervi dedicato il miglior fervore della sua vita! E quella gentile sorpresa, che toccò al professore Ottolenghi, si ripete anche per altri, come lui, ben degni della fiducia dell'autorità giudiziaria. In genere alla nostra magistratura basta che vi sia un documento giudiziario necessario all'istruttoria, che dicesi *perizia*, che non si fonda in tanti inutili particolari scientifici e quindi non costi troppo. In qualche tribunale era stata anzi coniata la parola *perizietta*, per indicare questo documento, che diceva molto in poco e soprattutto non dava ombra al giudice nelle sue visioni di inquirente. Un mio amico

dicevami che qualche giudice istruttore pagava il proprio medico affidandogli le perizie. Ma era una mala lingua e sarà un'allegria trovata. (*Si ride*).

Certo è che nella gran maggioranza dei casi alla *vera competenza tecnica* dell'uomo che assume, la magistratura bada ben poco, anzi molte volte il carattere troppo scientifico, troppo tentennino di qualche studioso costituisce elementi di diffidenza e di ripulsa.

E gli effetti li abbiamo veduti e li vediamo tuttora, e li vedremo ancora per molti anni; giacchè un presentimento intimo mi fa dubitare che si vorrà, con savi e radicali provvedimenti troncato questo stato di cose, che è outa alla giustizia ed una ingiustificata sfiducia verso gli uomini di scienza.

A differenza di quanto avviene in Germania ed in Austria, dove, pur tuttavia libera la difesa soccombente di accampare le sue ragioni nel pubblico dibattito e nella stessa istruttoria, è sempre *mogia, mogia*, anzi si può dire che il suo intervento è un fatto eccezionale. Eppure anche lassù il diritto individuale è sacro e non credo che sieno tanto gonzi tedeschi ed austriaci, da farsi condannare a lunghe pene, senza prima essersi opposti *unguibus et rostris* alle volontà del fisco. Eppure là si piega il capo quasi sempre al verdetto peritale; e quegli articoli di codici che danno alla difesa il diritto di protesta, di intervento, di controllo, sono come lettera morta e non si allestiscono, per logica conseguenza, quelle rappresentazioni teatrali nei pubblici dibattimenti, in cui i periti si schermiscono abilmente durante alcuni giorni a sostegno delle tesi più barocche, fanno gli occhi dolci alla stampa, e si acquistano celebrità e quattrini, sballando fanfaluche, che poi nella voluttà del gruzzolo si rievocano, ridendovi sopra saporitamente come gli auguri antichi.

E ciò perchè in Germania ed in Austria si ha concetto ben più alto degli uffici della scienza nella vita in genere e più ancora nei dibattiti penali. Là già da settant'anni vige la legge del *Fisicato*; legge provvidenziale, che è stata il presidio saldo e la tutela del diritto da parte della medicina.

La legge del *Fisicato* dunque vuole che quegli che vuol adire ai tribunali come perito medico debba, dopo la laurea, conseguita con

ottima classificazione, per due anni familiarizzarsi, erudirsi nelle varie branche della medicina legale; e solo può conseguire il diploma di *perito* (Kreisarzt), quando ne abbia superati gli esami teorici e pratici. Di più. Il magistrato non può scegliere i suoi periti che fra questi, riconosciuti i veri competenti; anzi la limitazione della sua scelta è ancora più spinta, giacchè, di regola, il magistrato deve scegliere fra quei periti che sieno stati ufficialmente applicati ai tribunali. Monopolio, privilegio, grida qualcuno; provvida disposizione, rispondiamo noi; perchè previene, soffoca gli abusi che lamentiamo noi, e perchè, anche in linea teorica, ogni perfezione tecnica o scientifica è sempre un privilegio, una forza aristocratica individuale, che alla fine si riversa beneficamente in grembo alla vita sociale. E questi *Fisici* tedeschi, oltre esser compensati in misura decorosa, hanno pure un piccolo stipendio fisso e sono in numero proporzionato agli affari penali d'ogni tribunale.

Ed ancora una *Commissione scientifica superiore* sedente nella capitale rivede le perizie di questi fisici; le completa o le riforma, qualora sorgano dei dubbi sulla regolarità e sulla correttezza della loro redazione.

Disposizioni, come voi certo riconoscerete, che, per quanto criticate dagli adoratori della libertà professionale, dell'enciclopedismo, quali ordigni militareschi, salvano la giustizia togata o no dagli strafalcioni e dalle violenze e spengono ogni velleità di intromissioni curialesche di medici avventurieri; e ciò perchè, per quanto, come già notai, la difesa soccombente abbia diritto di opporsi a queste decisioni scientifiche (art. 193 e segg. del Cod. di p. p. tedesco; art. 120 e segg. del Cod. di p. p. austriaco) l'arrabattarsi, il ribellarsi contro questo edificio rinsaldato dalla scienza, assolutamente obbiettiva, diviene impresa temeraria, solo compatibile nei casi rarissimi di oscena violazione del diritto.

Ora noi, davanti allo spettacolo di questa limpida e serena amministrazione della giustizia in questi Stati; davanti all'esempio dell'utilità sociale e scientifica somma, che deriva da questa alleanza sincera, conscia della giustizia con la scienza; davanti alla deferenza, con cui quelle magistrature ne accolgono e ne assimilano i giudizi, dobbiamo imparare ad iniziare le no-

stre riforme, non dai piccoli timidi accenni, quali possono trovarsi in un regolamento per le autopsie giudiziarie; ma con la importazione fra noi di questo istituto peritale tedesco, che funziona sì utilmente.

Le nostre scuole universitarie di medicina legale, affidate ormai ad ottimi insegnanti, che lavorano seriamente, purgandosi della tradizione letteraria, che dava un po' fondamento agli sguardi aristocratici delle altre branche della scienza medica; provviste di laboratori, di strumenti, di personale e materiale scientifico, sono in grado di fornire, oltre la istruzione ordinaria universitaria, gli elementi per questa cultura specializzata di periti futuri dei tribunali. Il ministro della giustizia e quello dell'istruzione debbono intendersi tra loro per organizzare tale nuova istituzione e guardando al vantaggio indubitato, che ne ritrae la scienza, e direttamente la giustizia, non dovrebbero esitare nel rendersi benemeriti dell'una e dell'altra, contribuendo di conserva alla istituzione di questa scuola. Il ministro Daneo me ne aveva data promessa; ed io vorrei sperare che il suo successore, non solo la raccoglierà, ma vi darà leale esecuzione. Non veggo il ministro dell'istruzione; ma faccio la girata al suo collega della giustizia, uno dei contraenti di questo patto, che non solo io, ma tutti i colleghi nostri, gli uomini onesti reclamano. Qui l'imitazione non è servilità; ma accorto sfruttamento dell'esperienza altrui; è aprire il varco ad una luce benefica, che ne viene da lontano. Del resto non è che un ritorno, perchè il nome di *Fisici* dato ai medici, che si occupavano di medicina pubblica, è vecchio, è familiare in Italia.

Di più le scuole di medicina legale debbono avere a loro disposizione quel materiale scientifico, che la fatalità porta o deve portare ai loro laboratori. Tutti i casi di medicina legale, non solo devono appartenere al professore di medicina legale come a giudice, a perito nato di essi; ma dovrebbero costituire materiale al suo insegnamento pratico. Così una scienza teorica e pratica come è la medicina legale davanti a casi reali, davanti alle difficoltà non lievi che ogni caso presenta, si perfezionerà sempre più e potrà fornire agli alunni, ai futuri periti, quell'educazione pratica, quella familiarità di tecnicismo e di illuminata ricerca,

che consegue dal contatto diuturno con la pratica. Forse allora si persuaderanno certi scettici dell'importanza e della dignità scientifica e sociale della medicina legale, dei servigi che essa può rendere al corpo sociale.

Ma un'altra alleanza è necessario, egregi colleghi, si stringa, perchè l'elemento scientifico, che io invoco come informatore della perizia ideale, possa trovar vita e funzione; un'alleanza, cioè, tra il ministro della giustizia e quello del tesoro, senza di cui ogni disegno, per quanto ispirato all'idealità più pura, naufraga certamente contro la rude realtà, cioè, la questione economica. Indegno, pensare che l'attrattiva del guadagno debba esser il primo movente dell'opera peritale; giusta e legittima da parte del ministro del tesoro l'acre difesa del bilancio dello Stato contro gli sperperi e le filtrazioni, sieno pur tenui, che ne attacchino la saldezza. Ma è altrettanto ingiusto pretendere che quegli che presta l'opera sua in un ufficio, che esige tempo, studio, fatica, che implica non piccola responsabilità, debba avere, come compenso, una sportula, che è una irrisione, una vera umiliazione a chi la riceve. E sportula umiliante è quel compenso, che la legge nostra assegna ai periti. Datata dal 1865, essa oggi, in cui il rincaro d'ogni cosa è giunto al grado che ben tutti sentiamo, tratta i periti medici alla stregua dei più umili operai; dei più umili, poichè già un discreto sarto o muratore guadagna altrettanto con relativa minor fatica cerebrale e minor responsabilità. Voi forse la conoscete; ma vi bastino alcuni saggi della sua munificenza per spiegarvi il perchè molti medici, che potrebbero, con vera soddisfazione del magistrato, fungere da periti, domandano di essere esonerati da questo ufficio, da loro considerato non come un onorevole mandato, ma come un vero servizio oneroso; e così questi migliori, rifuggendo e sottraendosi, lasciano aperto l'adito ai mestieranti senza clienti, ai quali è una vera fortuna una coltellata regalata al prossimo, perchè da loro modo di tirar avanti, sia pur miseramente, nella giornata. Poveri naufraghi, che ronzano attorno ai tribunali, ai quali un giudice istruttore non dura fatica a far cambiar di parere... Dunque la tariffa nostra vigente fa due categorie di periti medici: quelli, che stanno o no in città sedi di tribunali; ai primi assegna

tre lire, ai secondi due ogni due ore; mai però al di là di 12 di 10 lire al giorno. Vedete che stabilisce una gerarchia di periti riconosciuta ufficialmente con una lira di più per ora! E se il perito deve recarsi lontano dalla sua sede, la tariffa gli assegna signorilmente 7 centesimi al chilometro se va in ferrovia, quindi nella francescana terza classe, o 10 centesimi al chilometro, quindi la misera diligenza, per le altre strade. E se egli dovrà trattenersi più di un giorno lontano la legge, sempre generosa, gli elargisce, come viatico, lire 1.50.

Vedetè, come vi dicevo, l'indecorosa taccagneria dello Stato e la giustificazione dei rifiuti e degli ottimi affari dei mestieranti e degli inetti. Aggiungete che questa legale avarizia viene ancora rincrudita da circolari dei Ministeri, con le quali si raccomandano, anzi impongono, economie, economie.

Il magistrato è costretto all'immiserimento del già misero assegno legale al perito, poichè deve obbedire a queste ingiunzioni superiori e perchè (dicesi e vorrei non crederlo) fra i titoli della sua promovibilità luccica pur quello, non spregievole, di aver risparmiato il danaro pubblico nelle perizie. Quindi naturale inclinazione a scegliere periti a buon mercato, tanto che quel documento, da cui può dipendere la vita morale d'un cittadino, viene richiesto a chi lo rilascia al miglior prezzo, e si alzano allarmi ogni volta il perito chiegga di far praticare fotografie, schizzi, od indagini che, senz'essere di pura scienza medica, servono di documento e di appoggio obiettivo ai suoi studi.

Ora vi domando, illustri colleghi, se davvero l'onore, il diritto debbono essere tenuti in pregio sì basso; se poche lire debbono costituire un ostacolo, sia pur materiale, alla retta amministrazione della giustizia. Non faccio, per decoro dell'arte mia, il confronto delle tariffe italiane con quelle della Francia, dell'Austria, della Germania; ammettete che queste sieno semplicemente quadruplicate. Anche questo è un argomento, che contribuisce alla serietà della perizia medica presso questi paesi; e questo deve, onor. Guardasigilli, darle incitamento a compiere quest'ultimo tratto di riforma ed a strappare dalle vigili mani del ministro del tesoro assegnazioni meno taccagne. E guardi l'onorevole Guardasigilli che, scegliendo, fin dal principio periti ben competenti e compensan-

done decorosamente l'opera loro faticosa, e delicata, lo Stato, anzichè risentire danno finanziario, ne risentirà sollievo. Infatti ora, dopo una prima perizia mal redatta, ne segue un'altra ed un'altra ancora, per raddrizzarla, per interpretarla; da qui nuove spese, che sommate son di molto superiori a quella discreta con cui si sarebbe compensata una prima perizia di persona competente.

A questo tristo risultato conducono le belle economie ispirate dalle nostre tariffe e dalle provvide falci die ministeriali... E per questo confido che non la generosità, ma la savia economia del ministro del tesoro, vorrà associarsi all'opera redentrice dei ministri guardasigilli e dell'istruzione, nel troncare uno stato di cose indegno della grande nostra tradizione scientifica e nel dar vita rigogliosa ad una schiera di periti italiani, che sieno i migliori alleati e sostegni naturali del diritto.

E non si arresti onorevole ministro ai brevi ritocchi. Già l'onor. Scialoja aveva cominciato ad interessarsi benevolmente di questo argomento, proponendo con la collaborazione di parecchi cultori delle dottrine medico-legali e patologi uno schema di regolamento per le autopsie giudiziarie. Ringraziando ancora l'onorevole senatore Scialoja della sua iniziativa in favore degli studi medico-legali e del suo invito a collaborare in quel progetto di regolamento, debbo pur soggiungere che mi permisi di ricordargli la necessità di riforme più larghe e più radicali, e che egli mi incaricò di redigere alcuni tratti fondamentali di riforma dell'intero istituto peritale. Non mancai corrispondere al mandato avuto, che rappresentava per se stesso un riconoscimento dell'opera mia spesa per lunghi anni in favore del rinnovamento degli studi medico-legali in Italia. Ora mi permetto, prima di chiudere, domandare che cosa sia avvenuto delle buone intenzioni ministeriali e di quel povero schema di legge, che riassumeva, nella forma più modesta, non solo le aspirazioni dell'amministrazione della giustizia, ma i voti da tanti anni esternati da tutti i cultori degli studi medico-legali italiani. Vorrei sperare che non si fosse smarrito attraverso le vicende della crisi ministeriale, poichè vi deve esser continuità di volontà e di tendenza nel Ministero della giustizia, e poichè l'onorevole ministro. Guarda-

sigilli attuale non è, meno del suo predecessore, animato dall'amore agli studi sociali, dal desiderio che la scienza porga al diritto gli elementi più positivi e più umani. Perciò spero che quel mio schema sarà dissepolto, se la fatalità l'avesse travolto nell'oblio, e sarà anzi il nucleo delle riforme salutari che invoco.

Ma la diagnosi del male, onorevole ministro, non è completa. Conviene estendere la disamina verso gli elementi esteriori della perizia medica, da cui spesso discendono la sua inefficacia o la sua insufficienza. Voglio dire i corpi giudicanti, magistrati e giurati. Si può rimproverare ad uno strumento di non essere perfetto, di deludere, con i suoi vizi, l'ingegno e la mano di chi l'adopra; ma se quest'ingegno e questa mano non ne conoscono l'intima struttura, e la delicatezza dei suoi movimenti; se al momento dell'azione, la mente si infosca e la mano vacilla, non può avvenire che lo strumento chiegga ironicamente a questi suoi padroni: cominciate voi a dar l'esempio di correggervi e di sapermi adoperare? E questa domanda forse hanno diritto di fare alle magistrature giudicanti anche i periti medici, perchè non sono nè compresi, nè ben mossi da loro; e la fa con diritto non meno baldo la coscienza pubblica, che vuol l'amministrazione della giustizia, non solo onesta, ma informata alle condizioni positive della scienza. Ed abbiamo il coraggio di dirlo e di riconoscerlo. I nostri magistrati danno l'esempio dell'onestà più sicura; ma per quanto concerne la loro cultura, e specialmente per quanto concerne lo spirito moderno della scienza, non tutti meritano questa lode; ed il lungo contatto con essi mi ha persuaso dell'urgenza assoluta di rialzare in loro questa forza morale, altrimenti noi ristagneremo in un empirismo curiale, in cui l'aspirazione più alta e più fervente sarà sempre quella di far carriera. Così se, ribellandomi ad un malinteso spirito di casta, segnalai francamente le mende che ai periti medici si possono addebitare, con altrettanta energia debbo insistere, perchè si riconoscano quelle, e non meno gravi, dei magistrati, dalla cui insufficienza deriva non piccola parte degli inconvenienti lamentati. Anche su d'essi deve praticare una riforma coraggiosa, sostanziale, che non si limiti alla forma, ma si contemperì allo spirito più liberale e

progressivo del diritto. Senza ciò, anche rag-  
giuntosi l'ideale nei periti, vi sarà sempre, non  
una convergenza di via, di intento tra questi  
e i corpi giudicanti, ma un parallelismo infen-  
do, quando non sia addirittura un perenne  
antagonismo. Dunque dai magistrati si esiga  
una cultura medico-legale, se non diffusa, al-  
meno precisa e corretta, che loro insegni i  
limiti della scienza, le difficoltà delle sue ri-  
cerche, il carattere delle sue conquiste; loro  
s'instilli una deferenza cosciente al verdetto dei  
periti, cui sonosi affidati, e faccia tacere ogni  
prevenzione, ogni velleità di giudicare con  
la baldanza, fatti d'indole medica, cui pei loro  
studi sono affatto estranei, o di considerare  
il perito come uno strumento puramente pas-  
sivo della legge. È necessario che il magi-  
strato sia animato nè da spirito di comodo  
scetticismo verso tutto quanto ha l'apparenza  
o la scintilla del nuovo, nè della supina cecità  
di creder che tutto si risolva in forme felici  
numeriche e quindi la medicina sia sempre al  
sicuro d'ogni esitazione. Nè tanto meno egli  
deve dar la caccia alle esagerazioni fosfore-  
scenti di qualche innovatore per acchiapparle  
come argomenti in favore della sua tesi, della  
sua acre voluttà del vincere. Poichè sapete,  
illustri colleghi, non è spesso il trionfo legittimo  
della giustizia, ma una condanna per se stessa  
che si agogna come documento del proprio in-  
gegno come titolo di promozione o di *réclame*  
teatrale. Io ricordo con tristezza un magistrato,  
certo di ingegno, già innanzi nella sua car-  
riera fatta col treno lampo, che, sfoderando  
tutta la sua insinuante arte avvocatesca, fe' con-  
dannare a lunga pena un vero epilettico, non di  
quelli imbastiti lì per lì dai soliti periti avven-  
turieri, sfruttando ignobilmente un'esagerazione  
della scuola lombrosiana: « Voi avete sentito »,  
disse il degnissimo uomo, « che l'accusato è epi-  
lettico, che l'epilessia è stata constatata posi-  
tivamente dai medici del manicomio durante  
cinque mesi d'osservazione clinica; voi sentiste  
che il furore con cui l'accusato uccise il pro-  
prio contraddittore era feroce, infrenabile, ingiu-  
ustificato. Ebbene, voi, signori giurati, che do-  
vete difendere la società da questi assassini im-  
provvisi, ricordatevi che appunto il Lombroso  
scrisse che tutti i criminali, e specialmente  
questi impulsivi, sono epilettici: dunque con-  
dannate: qui la scienza e la giustizia sono in  
perfetta armonia ».

Questo disse l'illustre magistrato quando noi  
periti, non avevamo asserito, ma dimostrato in  
forma più che obbiettiva l'atto incriminato  
come l'effetto d'un vero accesso di mania epi-  
lettica. Ed ebbe buon giuoco. I signori giurati  
difensori dell'ordine sociale condannarono...  
Non so se quel magistrato abbia sentito rimorso  
di quell'azione ingenerosa; forse mai, perchè nel  
l'ansia del salire, non ebbe tempo di volgersi  
indietro... E che dirvi di un procuratore del  
Re, che in pieno dibattimento beffardamente  
rispondevami valere più il senso comune della  
scienza e che egli non credeva che al verbale  
dei carabinieri?

Ed altri episodi non meno gustosi potrei ri-  
cordarvi, i quali vi proverebbero che tutto il  
guaio non deve riversarsi sul capo dei periti.  
Dunque esigiamo dai magistrati non solo una  
coscienza morale, per fortuna indiscussa, ma  
anche scientifica, che senta davvero la corrente  
della vita e della scienza. Allora i magistrati  
avranno diritto di chiamarsi *periti dei periti*  
e tutti accetteranno consciamente le loro deci-  
sioni. L'onor. ministro mi risponderà che non  
ho torto e che questi guai appunto cesseranno  
con una riforma della magistratura... Io ri-  
spondo che, anche senza volerci dare il lusso  
di studiare riforme radicali (dico solò studiare,  
non praticare) qualche temperamento si può  
raggiungere.

E v'ha un altro stuolo di magistrati, che pur  
essi son responsabili dell'andazzo talune volte  
zoppo, direi quasi indecente, delle perizie me-  
diche, i giurati, cioè; magistratura, che appunto  
perchè dicesi popolare, non deve ritenersi nè  
inviolabile, nè infallibile.

Se un tempo la istituzione dei giurati era  
accarezzata come una delle conquiste più pre-  
ziose della democrazia, come la rappresentanza  
della coscienza popolare, che con la saggezza  
e con la equità dei suoi istinti aveva la mis-  
sione di temperare, vivificare la fredda let-  
tera della legge; oggi la si deride come un'ac-  
cozzaglia di persone inette, che decidono a  
casaccio, che prendendo a guida l'intimo con-  
vincimento senz'alcun freno o addirittura, emet-  
tono un giudizio, opera della sorte, di erro-  
nei apprezzamenti, anzichè l'emergenza del-  
l'esame sincero degli elementi; onde questo  
risulta; si considera perciò la giuria come una  
delle tante utopie filosofiche, che nelle vicende

della realtà si sfata, per convertirsi in un organismo pericoloso alla giustizia. E se tale è il giudizio che si formola su d'essa in via generale, questo s'inasprisce ancor più, allorchando si considera il giuri chiamato a decidere, non tanto di questioni giuridiche o sociali quanto di fatti di carattere strettamente tecnici, quali possono essere quelli d'indole medico-legale. In allora si dipinge la ridicolaggine d'un verdetto emesso da persone estranee agli studi medici, che si impancano, con l'unico aiuto del loro senso comune e del loro intimo convincimento, a definire inappellabilmente una disputa che scisse illustri scienziati e nella coscienza di questi ispirò la più terribile esitazione. Si fa presentare il pericolo che questo verdetto, più che il risultato delle buone ragioni, possa esser la conseguenza del valore oratorio, della scaltrezza d'un perito, della pressione di qualche membro ragguardevole della giuria.

Ciò malgrado, pur concedendo che talune volte il buon senso e l'intimo convincimento dei giurati abbia dato luogo a verdetti, che facevano a pugni con ogni criterio scientifico, noi non possiamo unirci al coro di chi bandisce il *crucifige*. Noi riscontriamo ancora nel giuri l'unico mezzo per definire equamente una questione penale, anche quando questa debba attingere la sua luce principale dal responso della medicina; ma naturalmente ciò solo, quando si proceda alla scelta del giurato col massimo rigore ed in lui si esiga, per investirlo di questo delicatissimo ufficio, saldezza di cultura e di carattere, sagacità di giudizio, assoluta indipendenza, che elimini il menomo dubbio di colpevole oscillanza.

Si assicurino queste qualità nei giurati e contemporaneamente il dibattito scientifico davanti ad essi si sfrondi di tutto il moderno rettoriume avvocatesco, lo si governi nei limiti segnati dalla scienza, lo si impronti al carattere serenamente impersonale del fatto, non si creino teorie d'occasione, non si corra a conclusioni preconcepite, e subito la giuria si riabilita in faccia alla pubblica opinione. (*Benissimo*).

Ed ancora. Deve esigersi che tra il giorno del delitto e il dibattito, che deve rievocarlo, decorra il tempo più breve. Solo in Italia si ha la vergogna di dibattimenti, che si aprono dopo lunghi e tortuosi aggiramenti dell'istruttoria

segreta, dopo perizie e controperizie che rabbuiano, più che illuminare, la storia del fatto. Ed il dibattito, che dovrebbe rinnovare innanzi agli occhi del pubblico, i fattori reali, storici di questo, dopo queste lungaggini, dopo questi assaggi di gente malsicura si avvolge fatalmente da una luce crepuscolare, in cui la lontananza remota genera la labilità dei ricordi o quasi giustifica qualche celebre amnesia peritale, che impedisce che nuovi periti possano, senza ricorrere a slanci di fantasia od a suggestioni interessate, ricostruire fedelmente le fasi storiche del dramma.

E deve pur esigersi e questo, on. ministro, lo può conseguire, sembrami, non difficilmente, che i dibattimenti spogli di ogni teatralità immonda, si svolgano con la maggiore brevità, con la concisione arida, con la severità inflessibile, quali si devono attendere non da uno spettacolo di « psicologia criminale » o di « misteri dell'anima umana » più o meno slava, ma dalla crudezza dolorosa d'un giudizio penale. È proprio d'Italia questo privilegio indegno di trascinare oziosamente per lunghissimi giorni un dibattito, che in pochi potrebbe definirsi col rispetto della giustizia e con somma efficacia d'esempio. Processi penali, che si stiracchiano per tre, quattro mesi, che formano, in mancanza di spettacoli popolari gratuiti, la delizia dei vagabondi, dei candidati alle galere, ed il veleno alle giovani anime, non si danno che in Italia ed è una sozzura, on. ministro, cui dovette virilmente porre riparo. Nè vi cito gli esempi della Francia e della stessa meticolosa Germania. Basterà esigere che solo il fatto, nullo altro che quanto strettamente ad esso appartiene, formi materia d'indagine, perchè le lingue dei periti e degli avvocati si inceppino, e la giustizia riprende l'augusta sua figura. Cadrà il sipario; platea e posti riservati resteranno vuoti; ma la giustizia riprenderà il suo austero splendore. Mai (permettetemi l'antitesi) sono tanto morali i processi, quanto quelli, che discutono e condannano le brutali oscenità. Essi sono a porte chiuse e le divagazioni peritali non aspettano l'applauso.

Tale è il disegno delle riforme, che vagheggio e che raccomando all'on. ministro e che sono ispirate dalla lunga esperienza del mio ufficio

di perito, nel quale ho cercato sempre d'esser fedele alla mia missione di giudice onesto, sereno. E ringrazio il Senato e l'on. ministro della deferente attenzione alla mia parola.

Più che innovazioni violente, dissonanti con lo spirito delle nostre istituzioni, ho additato un disegno di mezzi che mi sembrano, più che a reprimere, atti a prevenire gli errori, pur rispettando il principio dell'indipendenza reciproca della scienza e della giustizia; ciò credei dover mio di cultore della scienza, malgrado che un'amara esperienza mi faccia presentare che per la inerzia o per le preoccupazioni politiche dei grandi poteri dello Stato, queste mie proposte e quelle di altri ben più forti di me, saranno condannate a rimanere nel puro campo della teoria e mai quindi s'immedesimeranno con la vita delle nostre istituzioni. (*Bene*).

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di voler procedere allo scrutinio dei voti e i senatori scrutatori alla spoglio delle schede.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti ed i senatori scrutatori si allontanano dall'Aula per procedere allo spoglio delle schede).

#### Presentazione di relazioni

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni ai seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore delle provincie invase dalle cavallette;

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-1910;

Maggiori assegnazioni per L. 1,999,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

#### Presentazione di un progetto di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, avente per titolo:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà trasmesso alla Commissione di finanze per l'esame.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione dell'interpellanza del senatore Tamassia.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Non intendo di fare un discorso. Il tema svolto con tanto amore dal nostro collega fu molte volte discusso in questa Assemblea, specialmente quando si fece sperare la riforma del Codice di procedura penale. Io ammetto in gran parte le cose dette dall'illustre collega, ma non credo possibili tutte quelle riforme che egli ha domandato. In Italia noi abbiamo 8000 e più comuni, 40,000 frazioni, paesi che mancano di strade, e che ancora mancano di medici condotti e di levatrici. Voler credere nelle condizioni nostre, di fronte alla cattiva condizione in cui molti Stati lasciarono l'amministrazione della giustizia, possibile il creare un ceto di medici e di chirurghi legali, divisi anche per materia, che altro è l'oculista, altro il ginecologo, e riformare la magistratura secondo il senatore Tamassia ha creduto, mi pare che sia una illusione. Io gli fo l'augurio che egli possa sedere in questa Camera fino a quando vedrà realizzate, almeno in parte, le sue aspirazioni. Il mio caro amico e tiranno, Vittorio Scialoja (*si ride*), nei lunghi anni che fu preside dell'Università romana, mi volle assegnato alla Commissione di medicina legale, insegnata con tanto amore e studio da un egregio collega, il prof. Ottolenghi. In tale ufficio potei sentire, attraverso i vari temi degli esaminandi, le grandi discrepanze che esistono tra i cultori della medicina legale.



Non vorrei offendere il mio amico, l'onor. Tamassia, ma vorrei dirgli: vi formulerò dieci quesiti; rispondete, se lo potete, con la certezza di una dottrina non controversa. A parte gli esperimenti universitari, dirò che nei lunghi anni nei quali esercitai la professione penale, *condannato a vendere nel rabbioso Foro l'ira e le parole*, come disse il Carmignani, fui difensore in processi, i quali provarono la difficoltà di quanto egli vuole. Il vizio radicale nel processo misto, inquisitorio e accusatorio è fonte di danni. Quando il processo si prepara nel periodo inquisitorio e i giudici istruttori hanno da raccogliere la così detta *prova generica*, naturalmente è impossibile che si possano trovare tanti uomini dotti, i quali possano rispondere immediatamente e prevedere e conoscere tutti gli elementi possibili di difesa quanto all'elemento intenzionale, specie sull'atavismo delle classi, le quali si dicono diseredate o moralmente deficienti. Rimanendo nel solo campo della prova generica, citerò tre ricordi. Una volta dovetti difendere un individuo accusato di veneficio. Il giudice istruttore di Polissena, laggiù nell'estremo limite della Calabria, aveva chiamato il medico legale, il chirurgo, il solo uomo competente del luogo: coll'apparecchio di Marsch affermò che il veleno era certo. Invece stava nell'anello arsenicale che si era svolto dallo zinco. A me bastò prendere il Nouquier, che aveva scritto su questa materia, per dimostrare che, mancando il veleno, mancava la possibilità del reato.

Un'altra volta fu accusato un signore di aver ammazzata la propria amante e di aver simulato uno strangolamento. L'errore del perito dipese dai suoi vecchi studi. Egli credeva all'antica teorica classica, che l'impiccagione non si possa fare altrimenti che col salto nel vuoto; invece io presi il trattato del Tardieu e feci vedere in quanti modi uno si possa strangolare e con molta facilità. All'udienza vennero da Napoli i celebrati dottori Antonelli e Frusci. Essi riconobbero che una tal Marietta Palma si era strangolata con un fazzoletto. A me fu possibile di andare al manicomio di Aversa e di portare all'udienza il cervello conservato della madre che era morta demente. Tutte queste indagini non le può fare il giudice istruttore.

Certamente i periti legali sono pagati in

modo irrisorio, specie quando fanno le autopsie. Qualche tempo fa una autopsia cadaverica era pagata appena 5 lire e tutti sanno che, facendone, si corre il pericolo di inocularsi il *pus* cadaverico.

Credete voi, onor. Tamassia, che con le statistiche della delinquenza citate si possa mandare dovunque un grande scienziato? Se il senatore Tamassia fosse un perito all'uso d'Austria o all'uso di Prussia non potrebbe correre di paese in paese.

Invece il rimedio, che si è indicato da tutti gli scrittori (perchè non bisogna separare la chirurgia e la medicina legale dalla procedura penale) è quello di abbreviare il processo inquisitorio e di mettere la prova generica, l'indagine scientifica sulle condizioni mentali dell'accusato subito al contraddittorio tra diversi periti che possano essere indicati dall'accusa e dalla difesa. Con questo procedimento preliminare avverrà che saranno portati all'udienza già assodati fatti e decise controversie; onde si ridurrà in gran parte la lotta, quel dibattimento che spesso induce il Pubblico Ministero a ridere, il pubblico a battere le mani e i giurati a fare quello che la loro coscienza detta. (*Bene*).

Vi è anche un'altra emendazione che occorre studiare. Il Codice penale che prende il nome dallo Zanardelli, ma che fu fattura dell'ingegno italiano, pone che, quando una lesione non guarisce in 10 giorni, l'azione penale è pubblica; onde è impedito a chicchessia di transigere e di rimettere la punizione. Questa sanzione è un grande errore; adduce gravi danni. In tutte le preture si affollano due specie di persone; da un lato le parti interessate che al primo momento di una offesa al sangue sentono la vendetta, vorrebbero accrescere il danno cagionato a un parente anche per la valutazione della indennità; e dall'altro pochi poveri avvocati, detti azzecagarbugli e mozzorecchi, che cercano di fecondare e aumentare le passioni. Che cosa quasi sempre succede? Se due operai, anche amici, specialmente in questo tempo, in cui si è comandato il riposo obbligatorio non circondato di tutte le necessarie cautele, avranno bevuto un bicchiere di più di vino, e in rissa si saranno fatta una piccola ferita, immediatamente verranno arrestati e gettati nelle carceri mandamentali, luoghi spesso pestiferi, infetti. Essi rimarranno due

o tre giorni senza che il medico condotto possa visitarli, apprestar cure e determinare quale sia il grado, quale la durata del ferimento. Spesso la piccola ferita s'inciprignisce. Il medico condotto, fatta la visita, dirà che per guarire ci vogliono più di 10 giorni, con riserva. Così l'azione diventa pubblica e si cagiona il danno di vedere l'operaio, che nulla ritrae dalla vietata mano d'opera, soffrire e danno fisico e morale e veder la miseria spandersi anche sulla sua famiglia.

Quindi, senza entrare nel merito delle proposte fatte dal senatore Tamassia, io prego che si affretti la riforma del Codice di procedura penale. Se si facesse la statistica di quello che si è speso per stampare le riforme necessarie, si resterebbe meravigliati di quello che inutilmente sinora si è speso. Nel rapido andar dei ministri, nell'amor proprio che conduce ogni nuovo guardasigilli a dare il proprio nome ad una riforma, nulla si fa e il tempo si perde. E perchè il tempo si perde, non ne voglio far perdere altro da voi e mi taccio. (*Approvazioni*).

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Il quesito, che ha trattato così largamente il senatore Tamassia, è uno di quelli che si agitano quotidianamente. Tutti sanno che questo è il tormento quotidiano di tutti i medici che si occupano di medicina legale e di tutti coloro che, o per l'esercizio della loro professione, o per altra ragione, debbono occuparsi di dibattimenti giudiziari e di perizie giudiziarie.

Io non entrerò certamente a discutere nessuna delle parti che il senatore Tamassia ha maestrevolmente toccato, perchè sarebbe troppo ottimistica la speranza di una pratica conclusione sollecita e anche perchè ognuna di esse implicherebbe una più o meno lunga discussione.

Tutta la storia nostra parlamentare ci dimostra che non si è mai riusciti a raggiungere, con unità di intenti, lo scopo cui si mirava, ad una riforma, cioè, della nostra procedura penale. Se il Parlamento sia una macchina tale da poter trarre a compimento una legge organica in breve tempo, noi ne saremmo tutti felici, ma per ora abbiamo il diritto di dubitarne.

Quindi posso limitarmi ad esprimere il voto

che medici e non medici fanno da tempo; quello, cioè, che si adotti un metodo semplice e pronto per evitare ciò che nei processi urta di più contro la coscienza di tutti, e che è la teatralità. Dobbiamo evitare la teatralità nell'esposizione del giudizio dei periti i quali spesso fanno una manifestazione di arte di giurisprudenza, di psicologia e persino anche un po' di scienza medica, onde riescono tanto interessanti ai giornalisti, al pubblico sentimentale, alle persone che hanno tempo da perdere coi grandi processi, assai più che a coloro i quali si attendono una severa applicazione della scienza. Obbligando i periti a discutere in istruttoria, e a far sapere all'udienza col mezzo di un relatore le loro conclusioni, si torrà un incentivo troppo grande alla dimostrazione della loro virtuosità personale, e ne guadagnerà non poco la serietà del dibattimento.

Questa noi tutti desideriamo, perchè dallo stato attuale ridonda a tutta la nostra classe, non dirò un discredito, ma una diminuzione di prestigio ogni volta che in seguito a grandi processi si finisca con concludere dal pubblico indotto: ma che scienza è la medicina? Che scienziati siete voi che vi trovate in sì profondi disaccordi? Il gran pubblico purtroppo confonde la scienza con l'arte; la scienza ha la sua base oggettiva e merita tutto il rispetto, ma spesso è soffocata dall'arte colla quale la mente sottile del perito cerca di commuovere più che di persuadere il pubblico contro l'irriducibile opposizione dell'avversario.

Ma io ho chiesto di parlare anche per una proposta d'ordine tecnico. Ricorderà il Senato che nella circostanza in cui si svolse, giusto in quest'aula, un processo, fu posto in rilievo il vero stato di anarchia in cui si trovava il nostro paese di fronte al tecnicismo necessario per eseguire alcune operazioni al servizio della giustizia, e precisamente di fronte alle necroscopie a scopo giudiziario.

Ricordo che nel 1880 il guardasigilli, onorevole Villa, nominò una Commissione, presieduta dal celebre prof. Selmi e di cui facevano parte molti eminenti specialisti, per determinare le norme da seguire nei casi di autopsie per morti per avvelenamento.

Questa Commissione dettò delle norme e il guardasigilli onor. Villa fece in proposito una circolare prescrivendo a tutti i tribunali di

osservarle, e quelle norme sono ancora oggi in uso.

Dato questo esempio precedente nella circoscritta materia degli avvelenamenti, perchè non si potrebbe fare altrettanto per altri tecnicismi necessari e soprattutto per le necroscopie giudiziarie in genere?

È evidente che se il ministro guardasigilli potesse aver formulato un regolamento di necroscopia giudiziaria che i periti fossero obbligati a seguire, e della osservanza del quale fossero responsabili, si eviterebbero una quantità di dibattiti, di contese che implicano perdita di tempo e di denaro a svantaggio della giustizia.

Questo è il nostro voto, al quale aderiscono pressochè tutti i medici legali.

Fu in proposito sollevata una pregiudiziale, adducendo essere inutile fare un regolamento, se prima non si fa la scuola dei periti in modo che essi sieno capaci di seguire quelle determinate norme.

Ma noi, figli di questa terra, sappiamo che il problema della scuola e della scelta dei periti è di quelli, la cui soluzione non sarà tanto sollecita.

Vi ha chi aspira al collegio unico, scelto in determinate categorie di persone, e vi sono eminenti giuristi, i quali dicono di preferire dopo tutto la più ampia libertà di scelta anche coi suoi pericoli, e fin tanto che la contesa non sia resa pacifica, noi riteniamo sia utile cominciare col porre un termine allo stato di anarchia in cui ci troviamo, e ciò determinando ufficialmente delle norme che i periti sieno obbligati a seguire.

Obbligare il perito, che dopo tutto è un laureato in medicina, a seguire determinate norme, nella ricerca dei problemi che si riferiscono al cadavere equivale a obbligarlo ad un certo studio specializzato, e ne verrà il vantaggio che il servizio sarà di molto migliorato e che il giorno in cui si volesse addivenire ad una cernita di periti giudiziari, se ne troverebbero già di ammaestrati secondo i criteri della scienza.

Un giorno, per via semplice, per via empirica, avremo creato, involontariamente, un esercito di questi periti che si sono abituati a seguire delle buone norme, noi, il giorno in cui finalmente si deciderà dove i periti si devono

scegliere, ne troveremo già dei preparati. È per questo che io mi permetto di raccomandare caldamente all'onor. guardasigilli di tradurre in pratica questo voto del regolamento per le autopsie giudiziarie. (*Approvazioni*).

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Signori senatori. Rispondo subito alle ultime parole del senatore Foà, assicurando il Senato, che, in breve, pubblicherò il regolamento per le autopsie giudiziarie. È un lavoro nel quale io non ho merito alcuno, poichè è dovuto alla iniziativa del mio predecessore illustre, il vostro collega senatore Scialoja, e allo studio di esperti periti e professori dei nostri atenei, mercè i quali si è potuto avere un regolamento che darà la norma da seguire in tutta Italia su questo importante e delicato argomento delle autopsie giudiziarie.

E con questa promessa, che sarà certo mantenuta, corrispondo al desiderio dell'illustre senatore Foà.

E vengo senz'altro e con dichiarazioni brevi all'importante interpellanza del senatore Tamassia, sul modo come funziona in Italia l'istituto dei periti medici.

Per me, tutti gli inconvenienti deplorati e che hanno altresì costituito argomento di pubbliche censure, in relazione a certi processi che chiameremo celebri, e all'aspetto singolare che questi processi hanno assunto in vista della parte che nei dibattimenti relativi hanno avuto i periti medici, sono una conseguenza del modo come è organizzato nella nostra legge di procedura penale il mezzo istruttorio delle perizie.

Il nostro Codice di procedura penale ha copiato anche in questo l'ordinamento che vigeva nella vecchia procedura penale francese. Durante i primi momenti dell'istruttoria l'accusato non ha voce alcuna, ed è il giudice istruttore che provvede agli accertamenti della generica: quando sorge il processo la voce dell'accusato, così per i testimoni che per i periti, ha una libertà che può dirsi illimitata. Egli ha libera la scelta d'indurre quanti periti voglia e alle volte, specialmente se è provveduto di mezzi pecuniari notevoli, questa libertà esercita largamente. I nostri accusati, forti di quello che è scritto negli articoli 393 e 394 del Codice di

procedura penale, per i quali essi possono presentare nel termine utile al presidente della Corte la domanda di far sentire in udienza anche altri periti, oltre quelli uditi nella istruttoria, se ne vale, e ripeto, alle volte largamente, inducendone in buon numero. Da loro parte il pubblico ministero, la parte civile fanno ugualmente. E s'ingaggia in tal modo fra queste che sono d'ordinario vere celebrità scientifiche, un vero e proprio dibattito, che degenera in discussioni passionate, perchè ciascuno, tenero del proprio pensiero e della propria opinione scientifica, vuol farla trionfare ad ogni costo. È derivato da ciò quello che giustamente, con parola generosa, deplorava dianzi l'onorevole senatore Tamassia, e cioè che il perito, che è indotto in questo modo dall'accusato, non è considerato, come dovrebbe essere, un perito della verità e della giustizia, ma è designato come un perito della difesa, come il perito dell'accusato, di fronte al quale, naturalmente, sorge l'altro perito che è chiamato perito dell'accusa. E nel dibattito vivace, ardente, che dura alle volte intere giornate senza l'intenzione di chi le fa, avviene che senza la intenzione dei periti che discutono, si perda dal giurato e dal giudice, la diritta via con scapito profondo dei sacri e delicati interessi della giustizia.

Ora tutto questo dipende, onorevoli signori, dal modo come purtroppo questo organismo è disciplinato nella nostra legge di procedura penale. Questo che noi lamentiamo avviene altresì in Francia, non nell'Austria, non in Ungheria, non in Germania, dove vige il sistema, come diceva poc' anzi il senatore Tamassia, della così detta perizia scientifica, o meglio perizia ufficiale. In questi paesi la perizia è organizzata in modo da costituire un vero e proprio ufficio di giudice, nel momento della istruttoria e la scelta dei periti si fa nel cosiddetto collegio speciale dei periti abilitati ad illuminare il magistrato in queste delicate ricerche, e d'ordinario tutto procede, e tutto si compie con la perizia che viene ordinata, durante l'istruttoria, dal magistrato che procede all'accertamento generico dei fatti.

È vero quanto notava il senatore Tamassia, che l'imputato può, in udienza, indurre qualche perito a sostegno degli interessi propri, o a confutazione della così detta perizia ufficiale, ma

io posso assicurarlo che i nostri penalisti rilevano come in Germania di questo diritto gli accusati non si valgono quasi mai, e quando essi se ne valgono trovano una resistenza in quella discrezione che ha il presidente di opporsi alla induzione di nuovi periti, giudicando, come fa il più delle volte, che la giustizia è abbastanza garantita dalla perizia ufficiale. Da quello che ho detto sorge la necessità di abbandonare il sistema della libera scelta, data all'accusato, sostituendovi un sistema diverso.

Ma c'è un altro inconveniente, e l'ho accennato più sopra, che l'accusato — se provveduto di mezzi non ha discrezione alcuna nel numero dei periti che induce. In un processo che si è celebrato nella mia città, e che destò tanto rumore, si introdussero 40 periti, e ho qui, in una mia relazione sul bilancio della grazia e giustizia ricordato questo che mi par degno di nota; e i quaranta periti citati furono 11 medici, 5 psichiatri, 5 balistici, 12 calligrafi, 3 armaiuoli, 2 necroscopi, 2 ingegneri, ed 1 fotografo; ed assistemmo a questo palleggio di periti d'ogni genere e d'ogni maniera pro e contro, che in sostanza destò un senso di ammirazione per la grande valentia di cui dettero prova, ma non voglio ora dire, se ugualmente ne guadagnasse la causa della verità e della giustizia.

E non per colpa dei periti, badate, ma perchè la prova si perde attraverso a codeste discussioni (*vive approvazioni*) che avvengono in questi pugilati di parole senza limiti e senza misura. Invero lo scienziato è trascinato dall'altro scienziato a mostrarsi più bravo del suo competitore, più forte, più valoroso di lui; è il subbattivismo che trionfa, l'obbiettivismo se ne va, e tutto questo con danno di quell'altissimo fine che si voleva raggiungere e conseguire.

È vero che nella nostra procedura penale è detto che il presidente può limitare, può ridurre la lista dei periti come quella dei testimoni; il presidente ci prova, ma allora gli avvocati interessati si fanno addosso al presidente, ed il presidente dapprima resiste, ma poi finisce per cedere a quello che gli avvocati sostengono essere il vero interesse della verità, della innocenza, della giustizia.

Il presidente non vuole assumere, e si comprende, tutta intiera la responsabilità del suo

rifiuto. Potrebbe darsi che per l'esclusione del professore A o del professore B ne andasse di mezzo o perduta, o pericolasse la causa dell'accusato. Ed egli finisce, ripeto, per consentire e per ammettere magari tutti i periti domandati.

Come ovviare agli inconvenienti lamentati, e giustamente, dal senatore Tamassia? Non vi ha difetto, on. Tamassia, di scienziati in Italia, nè di periti medici legali in Italia. Ordinariamente in questi processi figurano nomi circondati di una vera celebrità scientifica nel nostro paese e fuori.

Come pure non è da deplorare la poca coltura dei magistrati. Qualche volta il magistrato sbaglierà, ma il più delle volte, se non si consegue il vero, non deriva dal magistrato o dalla poca scienza di lui, ma deriva dall'eccesso o dall'abuso della scienza degli altri.

Ora, io credo che bisogna una buona volta riformare codesto istituto della perizia, come hanno concordi opinato ed insegnato avvocati e docenti, tra i quali Stanislao Mancini, Giuseppe Zanardelli e di recente l'illustre maestro dell'Ateneo di Padova, il Polacco; ed è questo: sostituire alla libera scelta, oggi autorizzata nei nostri ordinamenti di procedura penale, il sistema della scelta dei periti concordata fra le parti, Pubblico Ministero, parte civile, accusato, concordia da ottenersi e verbalizzarsi allorchè s'inizia la istruttoria. E quando la concordia non riesca, sia il magistrato che nel comune interesse della giustizia, i periti nomini ed elegga. In sostanza, si deve fare nel processo penale ciò che si fa nel processo civile.

Il magistrato istruttore dovrebbe interpellare il Pubblico Ministero, parte civile e accusato; se tutti concordano nella nomina di uno o di due periti, si provvede, e la perizia farà stato ugualmente per tutti nell'accertamento della generica. Se vi è però discordia tra l'accusa e la difesa, alla nomina, ripeto, provvederà il magistrato.

Agli eventuali dissensi in corso delle operazioni, si provvederà con nuove nomine o anche con nuove perizie, sempre col sistema dettato nel Codice di procedura civile. Così, signori, il perito non sentirà di essere esso il rappresentante nominato dalla parte, si sentirà un perito della giustizia, perchè delegato all'alto uf-

ficio o dalla fiducia concorde tra accusa e difesa, o dal magistrato. Egli non sarà più per l'uno o per l'altro, sentirà di essere invece il perito della verità e della giustizia.

Ecco quello che studiando questo argomento hanno opinato, concordi, giuristi di alto valore sul modo di costituire nel processo penale la perizia. E così è insegnato e disposto nei due Codici di procedura penale che sono sempre dinanzi al Parlamento: il Codice di procedura penale che fu presentato dal ministro Finocchiaro Aprile e quello presentato dal ministro Orlando. Entrambi, seguendo quello che ho brevemente esposto, dispongono che la perizia in materia penale sia regolata dalle medesime norme della perizia in materia civile. Si accordano le parti? i periti siano quelli che le parti hanno designato. Non si accordano? supplisca il magistrato. E quello che avviene in seguito a questa nomina farà stato per tutti: potrà essere che in udienza sorga il dissidio, ma è regolato anche questo evento, perchè nel progetto Orlando è disposto che non sieno ammessi in udienza altri periti; nell'altro progetto pure ammettendosi un perito, la discussione è disciplinata in modo da evitare ogni maniera di eccessi.

Così tutto il lavoro delle perizie seguirebbe nel modo dianzi accennato dallo illustre senatore Foà, ossia tra studiosi, e nel loro gabinetto di studio. I periti ordinariamente dovrebbero essere tre: l'accordo per la identica derivazione di tutti sarebbe quasi sempre raggiunto. E solo il relatore potrebbe in dibattimento presentare il risultato dello studio compiuto. Io non veggio altro modo per eliminare tutti i gravi inconvenienti segnalati sulle perizie giudiziali nella interessante discussione che ha avuto luogo ed alla quale hanno preso parte oltre l'on. interpellante, l'illustre prof. Pierantoni ed il senatore Foà.

Per concludere dirò che io da mia parte farò di tutto perchè il sospirato rinnovamento del nostro Codice di procedura penale giunga in porto. Ma di solito pur troppo avviene che il ministro che cade non vede giungere a fine l'opera propria, ed il ministro che sorge vuole all'opera del primo sostituire intiera l'opera propria.

Certo mi pare che ormai gli studi siano maturi per ciò che riguarda il nostro Codice di

procedura penale e che bisogna portarlo ormai a compimento. Ed io a quest'opera, se mi basteranno le forze e se ne avrò il tempo, mi dedicherò con amore. (*Approvazioni vivissime*).

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

TAMASSIA. Ringrazio l'on. ministro delle cortesie parole con cui rispose al mio discorso. Debbo però francamente confessare che temo che il mio presentimento che inaridiva, all'atto di cominciare, il mio fervore, e la profezia dell'on. Pierantoni verranno ad avverarsi. Quindi non posso dirmi soddisfatto della risposta che egli mi ha dato. Con la sua elegante parola mi ha fatto chiaramente capire che le mie proposte rimarranno ancora nè più nè meno che un'aspirazione innocente. Infatti egli dell'utilità di esse non se ne è punto occupato, facendomi sperare che nel futuro Codice di procedura penale italiano si troveranno rimedi ai mali da me, e non solo da me, denunziati. Egli intravede in questo Codice ancora embrionale, la soluzione del problema nella scelta obbiettiva dei periti fatta dall'autorità; scelta obbiettiva che porterà nell'istruttoria e nel dibattimento, come egli disse, la voce della scienza al disopra delle contestazioni curiali. Intanto mi permetta, onorevole ministro, di dirle che Ella si è affidato ad un argomento, che stende lunga ipoteca nel futuro. Prima che il nuovo Codice di procedura penale italiano disciplini le discussioni pubbliche peritali, passeranno degli anni e molti, on. ministro; ed io Le auguro che Ella possa mettervi la firma alla sua promulgazione.

Lunghi anni passeranno; ed intanto i malanni (poichè egli stesso, l'on. ministro, lo riconosce) continueranno ad ammorbare il cammino della giustizia, a preparare la impunità ai colpevoli e la condanna agli innocenti; e così il sentimento della giustizia, già sì incerto e labile tra noi, si andrà sempre più affievolendo in questa lunga parentesi dell'attesa. E se anche domani questo Codice si pubblicasse, creda on. ministro, esso, almeno dal punto di vista dell'istituto dei periti, del retto cammino della giustizia, non segnerebbe un passo all'innanzi, anzi ci porterebbe all'indietro.

Sopprimere la rappresentanza diretta della difesa, che ha pur diritti sacri nella indagine peritale; presentare alla magistratura un ver-

detto scientifico con il suggello della assoluta, indiscussa verità scientifica; ammettere in via eccezionale che un solo rappresentante di questo occulto sinedrio peritale possa qualche volta dar schiarimenti in pubblica udienza, e quindi sottrarre al giudizio di questo le novissime risultanze del dibattimento (spesso demolenti quelle della istruttoria); tutto questo, onorevole ministro, non è progredire, non è camminare in armonia con le correnti della vita moderna, che sente il diritto di spingersi coraggiosamente nell'analisi dei fattori reali del delitto e nella ricerca dei mezzi più razionali per combatterlo e per prevenirlo. Ho già accennato che combattei in nome di questi principi, in un lungo lavoro questo tentativo di camminare a ritroso; e se la vita me lo concederà, ritornerò all'assalto, onorevole ministro, quando discuteremo qui in quest'aula il progetto.

Ed anche per un momento adottandone il concetto, non vede l'onorevole Ministro, che ricadremo nei soliti periti incompetenti e mestieranti? In questo progetto e nelle stesse parole dell'onorevole Ministro non si accenna menomamente alla creazione di questo perito, di questo strumento di verità, che dovrebbe essere ancora meglio preparato, ancora più degno di fiducia, di quanto non sia oggi, in vista appunto di questo mandato che gli si affida, di esaminare, discutere, decidere nel segreto e presentare poi come compendio di verità, le proprie conclusioni. Ma l'esempio sì utile della Germania e dell'Austria nella creazione di questo perito, che io ho ricordato e che ha dato ottimi frutti, che mette in giusto accordo la scienza con la giustizia, non merita proprio neppure uno sguardo, un desiderio d'imitarlo? Forse dobbiamo chiudere gli occhi alla luce? E chiuderli, aspettando il Codice futuro e lasciare che imperversi ancora questa triste anarchia?

L'amico mio Foà e lo stesso Guardasigilli hanno parlato, come sintomo di correttivo, della imminente pubblicazione d'un regolamento per le autopsie giudiziarie. Guardi, onorevole Ministro, che questa è copia della procedura tedesca, Ella, che parmi rifugga dall'imitazione. Sarebbe quindi un augurio per l'avvenire verso l'adozione della riforma che ho sostenuta? Ma guardi ancora l'onorevole Ministro, e qui converrà certamente l'onorevole Foà, che imporrebbe un regolamento per le autopsie giu-

diziarie, senza preparare la mente che deve compierle, che comprenda e seriamente interpreti quanto incide e viene isolando, corrisponde all'applicare gli occhiali ad un cieco, o per lo meno gli occhiali da miope ad un presbite. Avremo, senza l'istituzione scientifica precedente, dei dissettori, che ridurranno la loro sapienza diagnostica ad un empirismo, sia pure militarizzato, che farà però ancora la fortuna e la fonte viva dei cavilli e dell'oratoria di quei periti, di cui vorremmo si perdesse nome e carriera.

Ad ogni modo venga pure questo regolamento. Sarà sempre un preludio, sia pure crepuscolare, del bene. E qui sull'argomento della redazione di un regolamento delle autopsie giudiziarie, debbo pur con mio rincrescimento, dichiarare che non tutti coloro, che per la specialità dei loro studi avevano diritto d'essere interrogati e consultati, cioè i professori di medicina legale del Regno; ebbero parte o voce in tale redazione.

L'onor. ministro non può ignorare che la medicina legale si occupa esclusivamente delle questioni concernenti la medicina nelle speciali indagini giudiziarie; che se essa, come tutte le altre scienze mediche, è in stretta parentela con l'anatomia patologica, non è anatomia patologica; la quale ha campo non meno nobile di essa, ma diverso, volta com'è, allo studio, nel cadavere, della genesi dei fatti morbosi, non già alle contingenze forensi, taluna volta dal punto patologico insignificanti.

Di più l'on. ministro non può ignorare che in Italia abbiamo valorosi cultori di medicina legale, i quali, respingendo protettori e invasioni, chieggono onestamente fiducia ed ufficio, cui hanno diritto. E se parecchi (non tutti) di questi hanno potuto fare le loro osservazioni a questo progetto, nessuno di essi conosce la redazione definitiva, che, secondo quanto dice l'onor. ministro, è di imminente pubblicazione. Io mi permetto pregare poi l'onor. ministro per una seconda e definitiva revisione; giacché nel disegno che esaminai rimarciai, dal punto di vista forense, alcune mende, che spero saranno, nella buona armonia di tutti gli studiosi, corretto.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Voglio subito dire che con la riforma del Codice di procedura penale si riformeranno anche interamente le tariffe. Il senatore Tamassia ha perfettamente ragione: non si possono chiamare compensi, quelli oggi fissati per l'opera dei periti giudiziari nella nostra tariffa giudiziaria. Bisogna provvedere assolutamente. Lo esigono ragioni di giustizia e di dignità insieme.

Per ciò che riguarda l'altra parte delle risposte dell'onorevole interpellante, è naturale che ognuno conservi il suo modo di vedere.

Io posso però assicurare il senatore Tamassia, che l'illustre senatore Scialoja, per ciò che riguarda il progetto di regolamento sulle autopsie, ha interrogato degli scienziati eminenti come il Perrone, il Ferraris, il Monti, il Bonomi, il Cesaris, ed altri. Fra gl'interrogati è altresì esso professore Tamassia: in più sensi tutti han dato i loro autorevoli consigli. E questi suggerimenti sono stati in gran parte ascoltati.

Credo veramente che il regolamento sia opera degna e debba senz'altro entrare nel campo della sua attuazione.

Non ho altro a dire.

TAMASSIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAMASSIA. Non so per quale ragione i cultori di studi, che hanno stretta attinenza con questa questione, non siano stati quasi affatto intesi.

Il testo definitivo che viene proposto è molto diverso dal testo primitivo. Ora io domando perchè questo testo definitivo non sia stato comunicato ai cultori di questi studi.

Posso dire che, non appena mi fu presentato il primo testo, io notai alcune mende che, a mio avviso, mi sembravano gravi. So che altre correzioni sono state proposte in seguito.

Ora che siamo dinanzi al Codice definitivo, vuole l'onor. ministro avere la bontà di comunicarlo agli studiosi e di farlo passare prima ai cultori degli studi che hanno diritto di conoscere questo ordinamento tecnico? Successivamente poi potrà diffonderlo. Io domando solo che si sappia che esistono professori di medicina legale che hanno diritto di essere interpellati.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sono stati, ripeto, in gran parte soddisfatti i voti manifestati dai vari specialisti interrogati ed anche una parte dei suoi desideri, onor. Tamassia, hanno avuto il loro accoglimento nel progetto che mi affretterò a comunicarle. E, se ella vorrà favorirmi al Ministero, io le sottoporro molto volentieri tutto quanto riflette questo argomento, perchè so e comprendo l'importanza scientifica e la competenza tecnica dell'onor. senatore Tamassia.

TAMASSIA. Ringrazio l'onorevole Guardasigilli della sua cortese risposta.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, dichiaro esaurita l'interpellanza.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Per la nomina di due membri nella Commissione di finanze:

Senatori votanti . . . . .	120
Maggioranza . . . . .	61
Il senatore Scialoja . . . . . ebbe voti	105
» Pedotti . . . . . »	47
» Mazziotti . . . . . »	35
Voti dispersi o nulli . . . . .	42
Schede bianche . . . . .	5

Proclamo eletto il senatore Scialoja e il ballottaggio fra i senatori Pedotti e Mazziotti.

Proclamo poi il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Convenzione tra l'Italia e l'Ungheria sull'assicurazione degli operai contro gl'infortuni del lavoro:

Senatori votanti . . . . .	123
Favorevoli . . . . .	118
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Convenzione fra l'Italia e il Lussemburgo per l'assistenza e il rimpatrio degli indigenti:

Senatori votanti . . . . .	123
Favorevoli . . . . .	118
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti . . . . .	123
Favorevoli . . . . .	114
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-1910:

Senatori votanti . . . . .	123
Favorevoli . . . . .	112
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 32;695.50 verificatesi sulle assegnazione del capitolo n. 8: « Compensi per lavori straordinari ed a cottimo - Compensi proporzionali al numero delle operazioni » (Spese facoltative) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti . . . . .	123
Favorevoli . . . . .	108
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione di ballottaggio per la nomina di un componente della Commissione di finanze.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Applicazione della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per l'interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi (N. 175-*Seguito*);

Autorizzazione di una maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1909-910 per la spedizione militare in Cina (N. 220);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello



stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 241);

Autorizzazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni negli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-910; e disposizioni varie relative al bilancio medesimo (N. 218);

Maggiori assegnazioni per lire 390,000 in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 243);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 244);

Aumento del limite massimo delle annualità per le pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 226);

III. Interpellanza del senatore Di Brazzà al ministro dell'interno sulle condizioni della pubblica sicurezza in Venezia, e specificatamente sulle cause che hanno potuto rendere possibile l'efferato assassinio commesso ultimamente in quella città.

IV. Interpellanza del senatore Mortara al ministro di grazia e giustizia e dei culti intorno ai criteri e agli scopi delle applicazioni finora date dal Governo alla disposizione della legge 24 luglio 1908 concernente il collocamento a disposizione dei procuratori generali delle Corti di appello.

V. Relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva:

Regio decreto 16 novembre 1908 che nomina il dottor Vincenzo Manzini professore ordinario di diritto e procedura penale nella Regia Università di Siena (N. LIII-B - *Documenti*).

VI. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Convalidazione dei decreti reali, coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1909-910 durante i periodi delle vacanze parlamentari dal 16 luglio al 22 novembre 1909, dal 3 al 17 dicembre 1909 e dal 30 dicembre 1909 al 9 febbraio 1910 (N. 237);

Modificazione alla legge 24 dicembre 1908, n. 719, per il riordinamento della contabilità delle Casse postali di risparmio (N. 253);

Modificazione alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1907, n. 467 (N. 223);

Aumento della dotazione del carbon fossile e di altri combustibili per la navigazione (N. 224);

Maggiore stanziamento per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche coloniali e per l'impianto di nuove stazioni nella colonia del Benadir (N. 246);

Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 14 giugno 1910 (ore 10.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.